

COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

Pillole informative

*a cura della Sezione Finanza, Credito,
Assicurazioni e immobiliare*

N. 1 settembre 2024

PREMESSA

Con la nuova legge di bilancio 2024 nasce per le imprese l'obbligo di stipulare una copertura assicurativa per la protezione dai rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

Questa novità si configura come un'importante svolta nelle modalità di gestione e prevenzione dei rischi da calamità naturali.

L'Italia infatti da molti anni, nonostante gli elevati rischi idrogeologici e sismici, dipende fortemente dall'intervento statale post-evento per la gestione delle calamità naturali.

Le imprese, in base alla nuova legge, dovranno assicurare : terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, da danni derivanti da calamità naturali o eventi catastrofali avvenuti sul territorio italiano tra cui sismi, frane, inondazioni, alluvioni ed esondazioni.

COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

- La Fonte normativa
- Il Target
- Le Garanzie

LA FONTE NORMATIVA

La Legge di Bilancio n. 213/2023, commi da 101 a 111.

Cosa prevede: l'obbligo per le imprese di dotarsi di una copertura assicurativa contro le calamità e catastrofi naturali (sismi, esondazioni, alluvioni, inondazioni e franamento).

L'unica tipologia di impresa **esentata** dall'obbligo a coprirsi è l'Azienda

agricola di cui all'Art. 2135 del Codice civile.

Termine: entro il 31/12/2024.

Prossimi step: con successivo decreto del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno declinati gli schemi di assicurazione tipo e gli eventi (definitivi) suscettibili di indennizzo.

Compagnie: è previsto l'obbligo a contrarre i rischi in via diretta, in coassicurazione o in consorzio.

Se le compagnie eludono l'obbligo a contrarre, l'IVASS può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo compreso tra € 100.000,00 e € 500.000,00.

IL TARGET

Quali Aziende hanno l'obbligo a contrarre?

L'obbligo ad assicurarsi è previsto per tutte le imprese, tenute all'iscrizione presso il registro delle imprese, aventi sede legale in Italia oppure aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia.

Quali beni sono assicurati?

La legge, così come il nostro prodotto, prevede la copertura dei beni indicati all'Art. 2424 del Codice civile, primo comma, sezione attivo, voce BII, numeri 1, 2 e 3, ovvero:

- Fabbricati/Terreni;
- Impianti e Macchinari;
- Attrezzature Industriali e Commerciali.



LE GARANZIE PRESTATE

Il Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'Alluvione/Inondazione/Esondazione

Lo straripamento, l'esonazione, la tracimazione, la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, da qualunque causa provocata, caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione/i.

Il Franamento

Il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità.



Per info:

annalaura.pompozzi@un-industria.it
francesco.segredo@un-industria.it